CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1956 (*Stampato n. 1726*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(ROSSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 dicembre 1956

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949

Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge propone alla vostra approvazione uno scambio di note effettuato a Parigi il 9 novembre-6 dicembre 1954 tra i rappresentati dell'Italia e della Francia, per fissare 6 esenzioni fiscali a favore degli istituti culturali dei due Paesi, in applicazione dell'accordo culturale del 4 novembre 1949.

L'articolo 1 del suddetto Accordo culturale, infatti, prevede che da parte dei Governi dei due Paesi venga accordata ogni reciproca facilitazione alla creazione e al funzionamento di quattro Istituti di Alta Cultura.

Gli Istituti sono:

per l'Italia: quelli di Parigi, di Strasburgo, di Marsiglia e di Lione;

per la Francia: quelli di Firenze, di Napoli, di Milano e il Centro culturale francese di Roma.

L'articolo 2 dell'Accordo stesso prevede, poi, l'estensione delle stesse facilitazioni a favore del Liceo Chateaubriand in Roma e Leonardo da Vinci in Parigi.

Con lo Scambio di Note è stato stabilito:

a) l'esenzione dei diritti e delle tasse esigibili sugli acquisti a titolo oneroso e gratuito dei terreni e degli immobili destinati alla installazione degli istituti culturali previsti nei due articoli di cui sopra è cenno;

b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli stessi immobili, così come le sopratasse provinciali e comunali, eccetto le tasse locali ricevute in remunerazione di un servizio reso;

c) l'esenzione dei diritti e delle tasse esigibili all'entrata nel territorio per l'importazione di oggetti di mobilio, materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica o di qualsiasi altra natura necessari al funzionamento degli istituti culturali di cui sopra, così pure l'esenzione dai diritti municipali relativi ai suddetti materiali.

Le due Parti s'impegnano, infine, a concedersi il medesimo reciproco trattamento, riservato ai propri istituti culturali, per quello che riguarda gli altri tributi interni che potranno essere applicati secondo le leggi dei rispettivi Paesi, e che riguardano atti e contratti relativi al funzionamento degli Istituti: il tutto secondo le norme oramai invalse per accordi culturali.

Gli oneri finanziari che le esenzioni comportano sono pienamente compensati dai risultati che si possono conseguire.

La Commissione Esteri ve ne propone l'approvazione.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre-6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.